



Camera di Commercio
Genova

RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE 2026-2031

ISTRUZIONI OPERATIVE

PER LE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

Possono partecipare alla procedura le Organizzazioni imprenditoriali che risultino in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- Organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL.

L'art. 13 bis del Decreto Legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla Legge 69/2025, ha altresì previsto la partecipazione delle *“organizzazioni costituite a livello sovraprovinciale ovvero, in mancanza, a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura interessata”*;

- Organizzazioni imprenditoriali operanti nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell’avviso di rinnovo del Consiglio camerale (D.M. 156/2011 art. 2 c. 2).

Tali requisiti sono soggetti ad apposita dichiarazione da rendere secondo l'Allegato A del D.M. n. 156/2011.

MODULISTICA

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 e seguenti del D.M. 156/2011, le Organizzazioni imprenditoriali, come sopra identificate, devono presentare (secondo le modalità indicate nel paragrafo dedicato) alla Camera di Commercio di Genova le dichiarazioni redatte, **pena l'irricevibilità**, secondo gli schemi:

- **ALLEGATO A in formato cartaceo**, debitamente sottoscritto, con allegate la **copia dello Statuto**, di valido documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore e **dell'atto dal quale risulti la qualifica di legale rappresentante pro tempore e la durata dell'incarico**;
- **ALLEGATO B, esclusivamente su supporto digitale**, secondo le indicazioni del successivo paragrafo e le ulteriori specifiche contenute nelle Istruzioni tecniche reperibili nella sezione del sito www.ge.camcom.gov.it dedicata al rinnovo del Consiglio. L'allegato reca l'elenco delle imprese associate alla data del 31/12/2024 in regola nell'ultimo biennio con il versamento di almeno una quota annuale di adesione. Deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante;
- **ALLEGATO E** dichiarazione di eventuale apparentamento con allegata copia di validi documenti di identità dei sottoscrittori legali rappresentanti.

ASSEGNAZIONE DEI SEGGI IN PIÙ SETTORI

L'Organizzazione che partecipa all'assegnazione dei seggi **in più settori** deve presentare la modulistica (ALLEGATO A e B) **distintamente** per ciascun settore di interesse in plichi separati (Circolare Mise 217427 del 16/11/2011). In ogni caso l'impresa associata va conteggiata in un unico settore in virtù del divieto di duplicazione all'interno delle comunicazioni rese dalla medesima Organizzazione.

RAPPRESENTANZA PER LE PICCOLE IMPRESE

All'interno del Consiglio deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura (L. 580/1993, art. 10, c. 5)

Qualora un'Organizzazione in tali settori intenda partecipare anche all'assegnazione della rappresentanza della piccola impresa deve presentare:

- **ALLEGATO A1 in formato cartaceo**, debitamente sottoscritto, con allegati la **copia dello Statuto**, del valido documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore e **dell'atto dal quale risulti la qualifica di legale rappresentante pro tempore e la durata dell'incarico**

- **ALLEGATO B**, **esclusivamente su supporto digitale**, secondo le indicazioni del successivo paragrafo e le ulteriori specifiche contenute nelle Istruzioni tecniche reperibili nella sezione del sito www.ge.camcom.gov.it dedicata al rinnovo del Consiglio. L'allegato reca l'elenco complessivo delle imprese associate alla data del 31/12/2024 in regola nell'ultimo biennio con il versamento di almeno una quota annuale di adesione. Deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante.

- **ALLEGATO B1** **esclusivamente su supporto digitale**, secondo le indicazioni del successivo paragrafo e le ulteriori specifiche contenute nelle Istruzioni tecniche reperibili nella sezione del sito www.ge.camcom.gov.it dedicata al rinnovo del Consiglio, recante l'elenco delle piccole imprese associate alla data del 31/12/2024 in regola nell'ultimo biennio con il pagamento di almeno una quota annuale di adesione. Deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante. (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

ALLEGATO A

È la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, contenente i seguenti dati:

1. informazioni documentate (allegare statuto) in merito alla natura e alle finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati;
2. informazioni in merito ad ampiezza e diffusione delle strutture operative;
3. informazioni in merito ai servizi resi ed attività svolta nella circoscrizione (è possibile allegare anche documenti, brochure ecc.);
4. il **numero di imprese** iscritte al 31 dicembre 2024 purché nell'ultimo biennio abbiano versato almeno una quota annuale di adesione;
5. solo per il settore delle società in forma cooperativa: il **numero di soci** delle società cooperative aderenti al 31 dicembre 2024;
6. il **numero degli occupati** nelle imprese al 31 dicembre 2024, distinti per categoria con indicazione della fonte da cui sono stati tratti;
7. l'attestazione che l'organizzazione opera da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione della Camera di Commercio di Genova oppure che è rappresentata nel CNEL.



<p>NUMERO DI IMPRESE</p> <p>Indica il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio iscritte o annotate nel Registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative</p> <p>(D.M. 156/2011 art. 1, c.1, lett. f).</p>	<p>È possibile dichiarare (e riportare nell'allegato B)</p> <ul style="list-style-type: none">• il numero delle imprese, iscritte nel Registro delle imprese della circoscrizione territoriale per la quale intende concorrere all'assegnazione dei seggi del Consiglio della Camera di Commercio, comprensivo delle unità locali, appartenenti alla stessa e iscritte nella stessa circoscrizione.• anche le unità locali, anche se di imprese aventi sede in altra circoscrizione, per le quali sono stati assolti gli obblighi associativi nei confronti dell'organizzazione di categoria stessa a norma di Statuto, iscritte nel registro delle imprese della circoscrizione per la quale concorre al procedimento di costituzione del Consiglio ((NOTA MISE 0176648 del 13/08/2012)
	<p>Le Imprese devono risultare regolarmente iscritte all'organizzazione a norma dello Statuto della stessa alla data del 31 dicembre 2024</p>
	<p>Le imprese devono aver pagato almeno una quota annuale di adesione nell'ultimo biennio.</p> <p>Le Organizzazioni possono dichiarare le imprese ritenute dalle stesse validamente iscritte a norma dello Statuto per le quali siano in grado di dimostrare il versamento dell'intera quota di adesione annuale, qualunque sia la modalità di riscossione stabilita in autonomia dalle stesse (NOTA MISE 0121215 DEL 24/05/2012)</p>
	<p><u>DIVIETO DI DUPLICAZIONE DI IMPRESE (D.M. 156/2011, ART. 2, C. 5)</u></p> <p>IMPRESE CHE SVOLGONO PIÙ ATTIVITÀ Divieto di duplicazione all'interno della medesima organizzazione. L'impresa associata va conteggiata in un unico settore anche se svolge attività promiscua (è possibile, tuttavia, scegliere in quale settore di attività ai fini del conteggio)</p> <p>IMPRESE ISCRITTE A PIÙ ASSOCIAZIONI Duplicazione ammessa. È fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni; in tale caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte, considerandole con un peso proporzionalmente ridotto ai fini della rappresentatività delle associazioni stesse.</p>



	<p>IMPRESE ISCRITTE A PIÙ ASSOCIAZIONI APPARENTATE</p> <p>Duplicazione ammessa come nel caso precedente.</p> <p>Tuttavia, non possono essere considerati apparentamenti validi quelli riconducibili a diversi livelli organizzativi della medesima struttura: un'impresa che risulti iscritta sia all'organizzazione imprenditoriale che ad una ulteriore organizzazione emanazione della prima (costituita ad esempio da una sua struttura territoriale o settoriale) dovrà essere conteggiata una sola volta.</p> <p>(NOTA MISE 0217427 del 16/11/2011)</p>
	<p>ARTIGIANATO E COOPERAZIONE</p> <p>All'Organizzazione è rimessa la scelta di individuare il settore per la quale utilizzare l'impresa con attività promiscua, purché quest'ultima operi in quel settore e non vengano effettuate duplicazioni.</p> <p>In analogia a quanto viene considerato ai fini dell'assegnazione dei settori economici (NOTA MISE 0055125 del 03/04/2013), l'organizzazione potrà e dovrà utilizzare esclusivamente per concorrere all'assegnazione del seggio dell'artigianato o in forma cooperativa tutte le imprese artigiane o in forma cooperativa appartenenti solo ai settori:</p> <ul style="list-style-type: none">• agricoltura• industria• commercio• altri settori (cod. ATECO: P, Q, R, S, T) <p>mentre potrà utilizzare anche un'impresa artigiana appartenente ai restanti settori (assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo) solo se la stessa opera anche in uno dei settori sopra richiamati (agricoltura, industria, commercio e altri settori).</p> <p>L'impresa che opera esclusivamente nei settori:</p> <ul style="list-style-type: none">• assicurazioni• credito• servizi alle imprese• trasporti e spedizioni• turismo



	<p>non può essere utilizzata per concorrere all'assegnazione per il settore artigianato (NOTA MISE 67049 del 16/03/2012) né per il settore della cooperazione (DM 155/2011, art. 4, c1)</p>
<p>NUMERO OCCUPATI</p> <p>Indica il numero complessivo degli addetti, individuati in base alla classificazione contenuta nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'allegato A</p> <p>(D.M. 156/2011, art. 1, c. 1, lett.g).</p>	<p>Indica il numero complessivo degli addetti che, secondo la classificazione allegato A, sono:</p> <ul style="list-style-type: none">• titolari, soci e amministratori d'impresa prestatori d'opera• familiari/coadiuvanti;• dipendenti <p>Tra i dipendenti sono da ricomprendere i lavoratori dipendenti, anche se responsabili della gestione dell'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none">• i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai a tempo pieno, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori stagionali, i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, i lavoratori con contratto a termine, i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni, i soci di cooperativa iscritti nei libri paga, gli associati in partecipazione il cui apporto consiste in una prestazione lavorativa, gli studenti che contribuiscono formalmente al processo produttivo in cambio di una remunerazione e/o di una formazione. <p>Sono esclusi</p> <ul style="list-style-type: none">• i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori interinali, i soci e membri del Consiglio di amministrazione remunerati con fattura e i volontari. <p>I soci lavoratori di cooperativa inquadrati con contratti di co.co.pro possono essere conteggiati tra i dipendenti, tra i quali risultano ricompresi “i soci di cooperativa iscritti nei libri paga (oggi Libro Unico del Lavoro).</p> <p>I lavoratori <u>non soci di cooperative</u> inquadrati con contratti co.co.pro non possono essere conteggiati tra i dipendenti.</p> <p>Le prestazioni di lavoro “accessorie” ovvero fornite tramite l'utilizzo di VOUCHER non devono essere considerate ai fini del calcolo del numero dei dipendenti. (NOTA MISE 176648 del 13/08/2012).</p>

	<p>MEDIA ANNUA</p> <p>Le persone occupate sono calcolate in termini di media annua, con riferimento all'anno 2024.</p> <p>Ne consegue che un singolo dipendente stagionale o con contratto part time non può in nessun caso essere indicato come unità intera. Pertanto, le unità di personale devono essere considerate per i giorni lavorativi prestati nell'anno, il totale di tali giorni lavorativi deve essere calcolato in termini di media annua senza tener conto di alcuna approssimazione o in eccesso o in difetto e solo sul risultato di tale media potrà essere effettuata eventuale approssimazione in eccesso o in difetto con il normale criterio matematico di approssimazione all'unità più vicina (nota MISE 176648 del 13/8/2012).</p>
<p>NUMERO COOPERATIVE</p> <p>SOCI</p>	<p>Per le società in forma cooperativa, deve essere indicato anche il numero dei soci delle cooperative aderenti alla data del 31 dicembre 2024 (a parità di indice di rappresentatività, l'autonoma rappresentanza è assicurata all'organizzazione che presenta il più elevato numero di soci (art. 9, c. 5, D.M. 156/2011; NOTA MISE 217427 del 16/11/2011)</p>

ALLEGATO A1-integrato con piccole imprese

È la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che le Organizzazioni devono presentare per partecipare all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese.

I dati e le notizie richiesti nell'Allegato A vengono forniti distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate (D.M. 156/2011, art.2, c.5).

Si intendono **piccole imprese**

- per il settore dell'industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati
- per il settore del commercio le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese
- per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti, di cui all'articolo 2083 del codice civile. (D.M. 156/2011 art. 1 c. 1 lett. l).

ALLEGATO B

È la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, contenente l'elenco, alla data del 31 dicembre 2024, delle imprese associate in regola con il versamento della quota associativa ai sensi della normativa vigente (purché nell'ultimo biennio abbiano versato almeno una quota annuale di adesione).

ALLEGATO B1.Integrato con piccole imprese

È la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, contenente l'elenco, alla data del 31 dicembre 2024, delle piccole imprese associate in regola con il versamento della quota associativa ai sensi della normativa vigente (purché nell'ultimo biennio abbiano versato almeno una quota annuale di adesione).

Il modello B1 deve essere presentato qualora un'Organizzazione intenda partecipare anche all'assegnazione della rappresentanza della piccola impresa, congiuntamente all'allegato B relativo alle imprese complessive.

ALLEGATO E

È la dichiarazione contenente l'impegno di due o più organizzazioni imprenditoriali a concorrere congiuntamente all'assegnazione della rappresentanza in seno al Consiglio.

Deve:

- essere **sottoscritta** congiuntamente dai legali rappresentanti con allegata copia dei documenti di identità in corso di validità
- presentata contestualmente agli allegati A e B
- redatta a pena di esclusione secondo lo schema di cui all'allegato E

In caso di apparentamento le organizzazioni o associazioni partecipanti al raggruppamento presentano, contestualmente la dichiarazione secondo lo schema di cui all'allegato E (a pena di esclusione), dichiarando i **dati disgiuntamente** a pena di irricevibilità

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Le Organizzazioni imprenditoriali, che intendono partecipare alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Genova, devono far pervenire la documentazione sopra indicata (artt. 2 e 4 del D.M. 156/2011) **entro e non oltre 40 giorni** dalla pubblicazione dell'avviso (comma 2, articolo 2, D.M. 156/2011). E, pertanto, **entro e non oltre le ore 11.00 del 6 settembre 2025 a pena di esclusione dal procedimento.**

La documentazione dovrà pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione a mano. La trasmissione a mezzo Pec non è consentita (nota MISE 67049 del 16/3/2012).

La documentazione, contenuta in plico chiuso, può essere:

- consegnata presso la sede della Camera di Commercio di Genova, Ufficio Protocollo, in Via Garibaldi 4, Genova, 2° piano, entro e non oltre le ore 11.00 del 6 settembre 2025
- trasmessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo Camera di Commercio di Genova – Ufficio Protocollo Via Garibaldi 4 – 16124- e pervenire entro e non oltre le ore 11.00 del 6 settembre 2025

Ai fini del rispetto di tale termine faranno fede esclusivamente la **data e ora di ricezione del plico apposte dal servizio di Protocollo dell'Ente e non quelle di spedizione** (nota MSE 217427 del

16/11/2011) **e non saranno in nessun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre la scadenza sopra indicata.**

L'eventuale consegna diretta o tramite raccomandata dovrà avvenire esclusivamente presso il servizio di Protocollo dell'ente, sito in via Garibaldi 4 – 16124 Genova nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00, sabato 6 settembre dalle 9,00 alle 11,00. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; s'intenderanno come non pervenuti i plichi che dovessero giungere per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore o di ritardo imputabile al vettore, oltre il termine perentorio fissato.

Il plico deve recare all'esterno, oltre all'indicazione del Mittente, la dicitura

“RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE – SETTORE- scadenza ore 11.00 del 6 SETTEMBRE 2025. -

ALLEGATO B e B1 -ELENCO IMPRESE ISCRITTE e PICCOLE IMPRESE

L'elenco redatto secondo lo schema di cui all'allegato B è presentato **su supporto digitale non riscrivibile** (CD-ROM, DVD-ROM) in **duplice copia** :

1. in formato foglio elettronico (formato xsl o ods);
2. in formato PDF/A(.pdf).

Gli elenchi possono essere presentati:

- su supporto digitale in **busta chiusa sigillata** recante la dicitura “ALLEGATO B-NON APRIRE LA BUSTA” avendo cura che tutti i file contenuti nel supporto digitale siano **firmati digitalmente** oppure
- sono consegnati/trasmessi **previa crittografia dei file con la tecnica asimmetrica utilizzando una chiave pubblica indicata dalla Camera di Commercio** e da questa resa nota tramite pubblicazione in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale www.ge.camcom.gov.it, avendo cura che tutti i file contenuti nel supporto **siano prima firmati digitalmente e poi crittografati**

L'Organizzazione che intende partecipare all'assegnazione dei seggi **in più settori** deve presentare la modulistica (ALLEGATO A e B) **distintamente** per ciascun settore di interesse in plichi separati (Circolare Mise 217427 del 16/11/2011).

L'Organizzazione che intende partecipare all'assegnazione della rappresentanza della piccola impresa deve presentare (oltre al modello A1) due modelli allegato B, uno complessivo e uno recante l'elenco delle piccole imprese (modello B1).

È disponibile nella sezione del sito www.ge.camcom.gov.it, dedicata al rinnovo del Consiglio camerale, la Guida recante le *Istruzioni tecniche per la presentazione degli allegati B, B1 e D.*

CASI DI IRRICEVIBILITÀ ED ESCLUSIONE

Le dichiarazioni sopra indicate saranno oggetto di verifica istruttoria da parte della Camera di Commercio di Genova che procederà a dichiararne l'**irricevibilità** nel caso in cui:

- i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt. 2 e 4 del D.M. 156/2011 siano affetti da irregolarità non sanabili (D.M. 156/2011 art. 5 c. 2)
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non sia redatta secondo lo schema di cui all'allegato A (D.M. 156/2011 art. 2, c. 2)
- le organizzazioni imprenditoriali che intendono concorrere in apparenamento non presentino i dati disgiuntamente come previsto dall'art. 12, comma 2, della Legge 580/1993 (D.M. 156/2011 art. 4 c. 3)

Verrà, invece, dichiarata l'**esclusione** dal procedimento:

- in caso di mancato rispetto del termine (ore 11.00 del 6 settembre 2025) per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui agli allegati A e sottoscritta dal legale rappresentante (D.M. 156/ 2011 art. 2, c. 2)
- i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt. 2 e 4 del D.M. 156/2011 siano affetti da irregolarità sanabili, ma l'organizzazione o associazione non provveda alla regolarizzazione entro il termine di 10 gg dalla richiesta (D.M. 156/ 2011 art. 5, c. 1 e 2 – Nota MISE 039517 del 07/03/2014)
- in caso di mancata presentazione, unitamente alla dichiarazione allegato A, dell'elenco delle imprese associate, redatto secondo lo schema di cui agli allegati B (D.M 156/ 2011 art. 2, c. 3)
- in caso di apparenamento, presentazione della dichiarazione redatta senza seguire lo schema di cui all'Allegato E (D.M. 156/ 2011 art. 4, c. 1)

Il responsabile del procedimento dichiara l'irricevibilità della dichiarazione o l'esclusione dal procedimento, notificando il provvedimento al legale rappresentante dell'organizzazione.

Avverso tali provvedimenti è possibile esperire il ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio di Genova ovvero il ricorso al TAR (o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica).

D.M. 156/2011 art. 5 co. 2 – Nota MISE 0217427 del 16/11/2011 - 3.2